

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

che sono previste tre forme di matrimonio, quello civile, quello solo religioso e quello religioso con effetti civili.

Considerato

- che i matrimoni civili sono regolamentati dall'insieme di leggi e regolamenti ministeriali e affidati ai comuni all'interno dei servizi dello Stato Civile.
- che i matrimoni si possono celebrare all'interno della casa comunale oppure, con apposito deliberato della Giunta comunale, può essere prevista l'istituzione di una o più sedi esterna.

Rilevato

- che nel Comune di Reggio Calabria esistono diversi siti di interesse storico, culturale e naturalistico/paesaggistico che potrebbero assicurare una suggestiva sede per celebrare tali cerimonie.
- che avere la possibilità di celebrare matrimoni all'interno di siti nella disponibilità del Comune quali Castello Aragonese, lido comunale, foyer del tetro Cilea, villa comunale, villa Genoese Zerbi, ecc. potrebbe creare concrete opportunità di sviluppo nell'ottica della naturale vocazione turistica.

Visti

- il Codice Civile, le leggi sull'ordinamento di Stato Civile, il T.U. sugli Enti Locali e le circolari ministeriali.
- il parere del Dirigente al ramo e delle Commissioni Consiliari competenti.

DELIBERA

di approvare il regolamento allegato alla presente proposta deliberativa.

INVITA

il Sindaco e la Giunta Comunale ad approvare una delibera con un disciplinare per la celebrazione dei matrimoni civili.

Regolamento comunale per la Celebrazione dei Matrimoni

Art. 1. Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i matrimoni civili come regolati dalle disposizioni di cui dall'art. 106 all'art. 116 del codice civile
2. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita.
3. La celebrazione del matrimonio è subordinata all'assolvimento di tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dai regolamenti.

Art. 2. Luoghi, tempi e giorni per la celebrazione dei matrimoni

1. I matrimoni civili vengono celebrati, pubblicamente, in una delle seguenti sedi comunali:
 - a. Palazzo Demografici – Via Torrione Prolungamento 2/N;
 - b. Palazzo CE.DIR – Via S.Anna Il tronco;
 - c. Palazzo San Giorgio – Piazza Italia;
 - d. Siti di interesse storico, culturale, naturalistico/paesaggistico nella disponibilità dell'amministrazione comunale ed individuati nel disciplinare per la celebrazione dei matrimoni civili deliberato dalla Giunta comunale.
2. L'amministrazione può prevedere di deputare una sala esterna alla casa comunale, al fine di celebrarvi i matrimoni, purché l'istituzione di tale ufficio separato sia previsto dal disciplinare deliberato dalla Giunta comunale per la celebrazione dei matrimoni civili. In tal caso, una copia della deliberazione dovrà essere trasmessa al Prefetto. L'istituzione di una sede esterna, sempre e comunque nella disponibilità del Comune, dovrà avere un carattere di ragionevole continuità temporale e non potrà pertanto avvenire per un singolo matrimonio. Se tale ufficio esterno è dotato di un giardino di pertinenza, potrà procedersi alla celebrazione del matrimonio anche nel giardino di pertinenza. Si ricorda altresì che l'articolo 3, comma 1, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127", prevede che i Comuni possano disporre, anche per singole funzioni, l'istituzione di uno o più separati uffici dello stato civile.
3. I tempi ed i giorni per la celebrazione dei matrimoni viene previsto dal disciplinare deliberato dalla Giunta comunale per la celebrazione dei matrimoni civili.

Art. 3. Tariffe

1. Le cerimonie a Palazzo Demografici ed al CE.DIR. sono gratuite.
2. Per le tariffe relative ai matrimoni celebrati in altri luoghi, non espressamente riportati al comma 1 del presente articolo, si rimanda al disciplinare deliberato dalla Giunta comunale per la celebrazione dei matrimoni civili.

Art. 4. Organizzazione del servizio

1. L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'Ufficio di Stato Civile.
2. La Giunta comunale con apposito disciplinare per la celebrazione dei matrimoni civili prevede le tempistiche per la concessione delle strutture, l'organizzazione del personale e la gestione finanziaria.
3. La concessione delle sale per la celebrazione dei matrimoni deve essere richiesta in forma scritta e viene accordata compatibilmente con la disponibilità delle strutture.
4. Di norma il celebrante è un Ufficiale di Stato Civile scelto a rotazione tra i membri dell'ufficio. Qualora gli sposi desiderino come celebrante un amministratore o altra persona con delega del Sindaco, dovranno essi stessi prendere accordi diretti e darne comunicazione all'Ufficio di Stato Civile con un congruo anticipo rispetto alla data prevista per la celebrazione.
5. E' richiesta la massima puntualità per l'inizio della cerimonia e la massima celerità nel liberare gli spazi per consentire lo svolgimento della cerimonia successiva. I testimoni devono presentarsi cinque minuti prima della cerimonia per il controllo dei documenti e la verifica dei dati anagrafici già riportati sull'atto di matrimonio.
6. In caso di impedimento allo svolgimento della cerimonia gli sposi devono avvisare tempestivamente l'Ufficio di Stato Civile.
7. Per l'eventuale rimborso delle somme versate, deve essere presentata apposita richiesta all'Ufficio finanze dell'Ente.
8. Il personale addetto alla celebrazione dei matrimoni nei luoghi individuati ai commi c) e d) dell'art. 2 del presente regolamento deve garantire il decoro personale ed un abbigliamento adeguato alla cerimonia, che, qualora sia fornito dall'Amministrazione comunale, dovrà essere obbligatoriamente indossato.

Art. 5. Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione il codice civile, le leggi sull'ordinamento di Stato Civile e le circolari ministeriali.